

MODIFICA  
secondo la decisione del  
03 SET 2018

DIP. FEDERALE DELL'INTERNO  
Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

  
Helena Antonio  
Responsabile

# STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL CERESIO

## I. NOME, SEDE E DURATA

### ART. 1 NOME E SEDE

Con il nome Fondazione del Ceresio viene costituita dalla Banca del Ceresio una fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile, con sede a Lugano.

### ART. 2 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

## II. SCOPO E PATRIMONIO

### ART. 3 SCOPO

La Fondazione del Ceresio non persegue scopi di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere iniziative benefiche di pubblica utilità senza scopo di lucro in Svizzera e all'estero soprattutto nei campi educativo, culturale, scientifico, medico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

### ART. 4 PATRIMONIO

- a) Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla somma di CHF 50'000.-.
- b) Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato in qualsiasi momento con ulteriori elargizioni, che non possono tuttavia essere subordinate a condizioni contrarie allo scopo della Fondazione. La Fondazione può ricevere qualsiasi tipo di donazioni, lasciti, istituzioni ereditarie o altre prestazioni.
- c) Il patrimonio della Fondazione verrà utilizzato unicamente nell'ambito dello scopo della Fondazione.
- d) Il Consiglio di fondazione potrà affidare la gestione del patrimonio ad un istituto bancario svizzero.

### III. ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### ART. 5 ORGANI

La Fondazione ha i seguenti organi:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) L'Ufficio di revisione.

#### ART. 6 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- a) L'organo supremo della Fondazione è il Consiglio di fondazione.
- b) Esso è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno svizzero e domiciliato in Svizzera, nominati dal Consiglio di Fondazione. Il loro mandato è annuale ed è rinnovabile. Il membro svizzero e domiciliato in Svizzera deve avere il diritto di firma.
- c) La carica di membro del Consiglio è puramente onorifica. Il rimborso spese avviene in base agli importi effettivi.
- d) Il Consiglio di fondazione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Inoltre designa il Segretario ed il Cassiere, che possono essere persone estranee al Consiglio di fondazione.
- e) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano ma almeno due volte l'anno. Può essere convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o su richiesta di almeno due membri.
- f) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, quello del Presidente è decisivo. Le riunioni del Consiglio di fondazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza. Delibere potranno anche essere prese per iscritto, fax o per posta elettronica.
- g) Il Consiglio di fondazione redige un verbale delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.
- h) Il Consiglio si occupa della direzione, dell'amministrazione e della gestione della Fondazione nonché del suo patrimonio. Esso vigila sul corretto perseguimento dello scopo della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo patrimonio.
- i) Il Consiglio, rispettando le disposizioni dell'atto costitutivo, può emanare un regolamento, che deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

#### ART. 7 RAPPRESENTANZA

Verso i terzi la Fondazione è impegnata dalla firma collettiva a due di due membri del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione può designare terze persone quali rappresentanti della fondazione, determinando le loro competenze ed il loro diritto di firma.

#### **ART. 8 UFFICIO DI REVISIONE**

- a) Il Consiglio di fondazione nomina per un periodo di 1 anno un ufficio professionale di revisione. Il mandato dell'Ufficio di revisione è rinnovabile.
- b) L'ufficio di revisione esamina la tenuta dei conti ed il rispetto delle disposizioni fissate negli statuti.
- c) Esso presenta entro 5 mesi dalla chiusura dell'anno di gestione una relazione al Consiglio di fondazione.

#### **IV. CONTI ANNUALI**

#### **ART. 9 ANNO DI GESTIONE E RENDICONTO ANNUALE**

L'anno di gestione corrisponde all'anno solare. Alla fine di ogni anno, per la prima volta al 31 dicembre 2004, il Consiglio di fondazione allestisce il rendiconto annuale (bilancio, conto economico e allegato).

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuale e la relazione dell'Ufficio di revisione.

#### **V. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 10 VIGILANZA**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità in conformità dell'art. 84 CCS.

#### **ART. 11 MODIFICHE**

Il presente statuto può essere modificato con una maggioranza semplice dei membri del Consiglio di fondazione, purché lo scopo della Fondazione venga mantenuto e riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

#### **ART. 12 SCIoglimento**

La Fondazione può essere sciolta per decisione del Consiglio di fondazione, solo in base ai motivi previsti dalla legge e con il consenso dell'autorità di vigilanza, ritenuto che il patrimonio esistente venga devoluto ad un altro Ente o Fondazione con scopo analogo e con sede nel Cantone Ticino.

**ART. 13 PUBBLICAZIONI**

Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

**ART. 14 ISCRIZIONI**

La Fondazione viene iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino.

Il presente Statuto è stato adottato all'unanimità dal Consiglio di Fondazione del 9 novembre 2017.

FONDAZIONE DEL CERESIO

per il CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Presidente



Dr. Alberto Foglia

Il Vice-Presidente



M.A. Solaro del Borgo

Il Segretario



Raffaele Martinelli